

Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro - Giudice dott.ssa Marianna Molinaro, sentenza del 15.11.2017

Lavoro subordinato (controversie individuali di) – procedimento – requisiti del ricorso – nullità

Art. 156 c.p.c

Art. 414 c.p.c

Nelle controversie in materia di lavoro il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 156 c.p.c. trova una particolare rigorosa applicazione, attesa la peculiarità del rito. Pertanto la nullità del ricorso ex articolo 414 c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è subordinata all'esame complessivo dell'atto e prevista solo in caso di omissione o di assoluta incertezza del petitum (sotto il profilo sostanziale e processuale), nonché delle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa.

Conforme Cass. n. 2257/2000

Lavoro (rapporto di) – indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti – indicazione nei cedolini paga – ricognizione del debito del datore di lavoro - pagamento indennità - onere della prova

Art. 36 Cost.

Art. 2109 c.c.

Il diritto alla indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti si intende espressamente riconosciuto dal datore di lavoro quando risulti dei prospetti paga il mancato godimento delle ferie e dei permessi. Una volta riconosciuta la mancata fruizione delle ferie e dei permessi del lavoratore nei cedolini paga grava sul datore di lavoro l'onere della prova dei relativi pagamenti.

Lavoro (rapporto di) – dell'estinzione del rapporto di lavoro- avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi- indennità di mancato preavviso- quantificazione

Art. 2118 c.c.

Art. 6 C.C.N.L. del 30 aprile 2003 FISE igiene ambientale

L'indennità di mancato preavviso è dovuta anche nel caso previsto dall'articolo 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE igiene ambientale, che regola di passaggio diretto del lavoratore dell'azienda cedente a quella subentrante nel medesimo appalto. La quantificazione dell'indennità segue il dettato dell'articolo 6 citato, in base al quale il preavviso, in deroga all'articolo 72 del vigente C.C.N.L., è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di cessazione anticipata dalla gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consente di osservare predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.

Conforme Cass. n. 1148/2014